



Carlo Poma

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Mantova

DETERMINA n. 461 del 04/06/2024

STRUTTURA GESTIONE ACQUISTI

OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARIA_2021_006 ANTISETTICI E DISINFETTANTI - DITTE: AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO A.C.R.A.F. SPA E LIOFILCHEM SRL

Direttore Struttura: **PANARELLI CESARINO**
Responsabile procedimento: **BASCHIERI PIERLUIGI**

Determina n. 461 del 04/06/2024

Fascicolo 233/2023 CI: 1.06.03

Proposta n. 1095/2024



IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA GESTIONE ACQUISTI

Nell'esercizio delle attribuzioni conferite dal Direttore Generale con decreto n. 993 del 05/08/2021, in attuazione degli articoli 16 e 17 d.lgs 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 15 bis del d.lgs 30 dicembre 1992, n. 502;

PREMESSO che, ai sensi dell'art. 1 comma 449 della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 7 comma 1 del Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella L. 6 luglio 2012, n. 94 "nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui all'art. 26 della L. 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni e dell'art. 58 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, gli Enti del Servizio Sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle Centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali o convenzioni quadro stipulate da Consip SpA";

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1 comma 510 della L. 28 dicembre 2015 n. 208, le Amministrazioni Pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso dette convenzioni possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione dell'organo di vertice amministrativo trasmessa al competente ufficio della Corte dei Conti qualora il bene o servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della medesima Amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali;

CONSIDERATE le determinazioni regionali in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario per l'anno 2024 adottate con DGR n. XII/1827 del 31/01/2024 e le normative in essa richiamate in quanto vigenti, nonché le pregresse deliberazioni della Giunta Regionale della Lombardia ivi elencate, in quanto specificamente pertinenti alla funzione di programmazione acquisto e controllo delle risorse strumentali necessarie al funzionamento del sistema;

CONSIDERATO in particolare che, ai sensi delle sopra citate determinazioni regionali, è stabilita per le aziende ed enti del sistema sanitario regionale l'obbligatorietà di adesione alle Convenzioni stipulate da ARCA Spa (dal 1° luglio 2019 incorporata nella nuova Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti) e Consip SpA ai sensi dell'art. 26 comma 3 della citata L. 23 dicembre 1999, n. 488, l'esplicito divieto di attivare procedure di acquisto relative a beni e/o servizi già oggetto di contratti/Convenzioni stipulati dai medesimi enti, nonché il divieto di attivare procedure di acquisto autonome relative ad

Determina n. 461 del 04/06/2024

Fascicolo 233/2023 Cl: 1.06.03

Proposta n. 1095/2024



iniziative per approvvigionamenti già oggetto di programmazione sanitaria a livello regionale ed attribuite al suddetto soggetto aggregatore;

CONSIDERATO che, fermo restando quanto sopra, dette aziende ed Enti potranno attivare procedure autonome, inviando informazione preventiva alla Direzione Generale Welfare, solo in casi eccezionali e per una durata e quantità limitate a soddisfare il fabbisogno aziendale fino alla data di attivazione delle Convenzioni programmate a livello aggregato;

CONSIDERATO che, ai sensi delle sopra citate disposizioni, le Aziende sanitarie, in sede di programmazione dei propri acquisti, sono tenute conseguentemente a verificare che siano disponibili convenzioni regionali o in subordine di CONSIP, con la possibilità in caso negativo di procedere ad attivare autonome procedure di acquisto per la stipula di contratti di durata limitata fino alla attivazione della convenzione regionale già nel frattempo programmata;

CONSIDERATO che solo in via residuale rispetto alle procedure centralizzate, le Aziende sanitarie regionali possono procedere attraverso forme di acquisizione aggregata, tramite le unioni di acquisto il cui perimetro è determinato dalla DGR Lombardia n. X/7600 del 20/12/2016;

DATO ATTO che l'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA) ha attivato la convenzione di seguito indicata per la fornitura di antisettici e disinfettanti:

- Convenzione ARIA_2021_006 Antisettici e disinfettanti - Lotto 43 - con scadenza il 02/08/2026, aggiudicata a favore della ditta Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. spa di Roma;
- Convenzione ARIA_2021_006 Antisettici e disinfettanti - Lotto 7 - con scadenza il 22/01/2026, aggiudicata a favore della ditta Liofilchem srl di Roseto Degli Abruzzi (TE);

DATO ATTO che, con note conservate in atti, il Responsabile della Struttura Complessa di Farmacia Ospedaliera e Territoriale, ha espresso parere favorevole in ordine all'adesione alla precitata Convenzione "ARIA_2021_006 Antisettici e disinfettanti" provvedendo altresì a trasmettere il fabbisogno aziendale dei prodotti sopra indicati necessari alle strutture ospedaliere, quantificati nella misura di cui alla tabella allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato);

Determina n. 461 del 04/06/2024

Fascicolo 233/2023 Cl: 1.06.03

Proposta n. 1095/2024

VISTA la documentazione relativa alla convenzione in esame, nonché tutte le informazioni necessarie per l'avvio delle procedure di adesione mediante NECA (Negozio Elettronico Centrale Acquisti);

RITENUTO dunque, in applicazione delle disposizioni sopra richiamate e delle note del Responsabile del Servizio di Farmacia di aderire alla convenzione sopra citata per i lotti suindicati ed inclusi nello stesso Allegato;

DATO ATTO che con nota prot. n. 59280 in data 22/12/2020 il Direttore della Struttura complessa Gestione Acquisti, sulla base della preventiva valutazione tecnica circa la corrispondenza dei prodotti offerti in convenzione con le specifiche esigenze delle strutture utilizzatrici, è stato delegato a sottoscrivere il predetto Ordinativo di Fornitura anticipatamente all'adozione del presente atto autorizzativo, considerati i vincoli derivanti dalle citate disposizioni normative;

DATO ATTO che, in considerazione dell'urgenza di acquisire i fabbisogni necessari per la fornitura dei prodotti sopra citati, si è anticipatamente provveduto ad emettere gli ordinativi di fornitura per i quantitativi stimati e per gli importi presunti di spesa sotto menzionati, dei quali è già stata data altresì esecuzione con richieste di consegna, tenuto conto delle verifiche e dei controlli sul fornitore preliminari alla stipula del contratto, effettuati come di norma da parte della stazione appaltante ARCA spa;

DATO ATTO che per ragioni di urgenza ed indifferibilità, al fine di garantire l'immediata disponibilità dei prodotti necessari alla tutela della salute degli assistiti, si è reso necessario provvedere a dare anticipatamente avvio all'esecuzione dei contratti, salvi ed impregiudicati i controlli e le verifiche del possesso dei requisiti prescritti e dell'insussistenza di cause di esclusione;

RILEVATO che le validità contrattuali decorrono dalla data di emissione degli ordinativi di fornitura indicate nel prospetto allegato, sino alla scadenza della Convenzione come qui di seguito indicato;

DATO ATTO che l'adesione alla predetta convenzione comporta, relativamente ai prodotti elencati nel prospetto di cui sopra e per il periodo di validità dei contratti, una spesa complessiva presunta pari ad € 5.646,00 (Iva 22% esclusa) in rapporto al fabbisogno presunto quantificato nelle note sopra citate del Responsabile della struttura di farmacia Ospedaliera e Territoriale, come di seguito specificato:

Operatore	Scadenza	Importo di	Conto	Lotto	Dec
-----------	----------	------------	-------	-------	-----

Determina n. 461 del 04/06/2024

Fascicolo 233/2023 Cl: 1.06.03
Proposta n. 1095/2024



Economico	contrattuale	spesa presunta (Iva esclusa)	economico		
Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. spa	02/08/2026	4.350,00	80102515	43	D.ssa Marianna Rasori
Liofilchem srl	22/01/2026	1.296,00	80102515	7	D.ssa Marianna Rasori

DATO ATTO che l'adesione alla predetta convenzione, a parità di consumi annui:

- per il lotto 43 comporta una maggiore spesa annua pari ad € 372,00 in quanto le condizioni di adesione sono peggiorative rispetto a quelle attualmente in essere;
- per il lotto 7 comporta una minore spesa annua pari ad € 9,00 in quanto le condizioni di adesione sono migliorative rispetto a quelle attualmente in essere;

DATO ATTO che la predetta fornitura di interesse di questa ASST risulta ricompresa nella programmazione biennale acquisti 2023-2024 adottata con decreto n. 511 del 18/05/2023, ai sensi dell'art. 21 del previgente D.Lgs n. 50/2016 e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14;

DATO ATTO che l'importo della presente adesione concorre alla determinazione del fondo incentivante per le funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. 50/2016, secondo le disposizioni del Regolamento Aziendale approvato con Decreto n. 730 del 30/06/2023, in quanto compatibile con le nuove disposizioni di cui all'art. 45 del DLgs n. 36/2023;

RITENUTO di nominare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 114 del D. Lgs. n. 36/2023, su proposta del Responsabile Unico del Progetto (RUP), che ne ha preventivamente verificato l'assenza di ragioni di incompatibilità e di conflitto di interessi, quale Direttore dell'Esecuzione dei contratti derivanti dalle predette adesioni il Direttore della Struttura di Farmacia Ospedaliera e Territoriale dell'Azienda, Dr.ssa Marianna Rasori, cui viene demandato il compito di effettuare verifiche e controlli circa la puntuale osservanza da parte delle Ditte aggiudicatrici di tutte le prescrizioni, disposizioni e clausole contenute nei documenti regolamentanti la convenzione di cui trattasi;

Determina n. 461 del 04/06/2024

Fascicolo 233/2023 CI: 1.06.03

Proposta n. 1095/2024

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Progetto (RUP), a cui sono attribuite le funzioni di cui all'art. 15 del D.Lgs n. 36/2023, è individuato nel Dr. Raffaele Bonora, Responsabile della Struttura Appalti Forniture Beni e Servizi Sanitari;

TENUTO CONTO che il responsabile del procedimento **BASCHIERI PIERLUIGI** attesta la completezza, la regolarità e la legittimità dell'istruttoria;

DATO ATTO che il Direttore della Struttura Complessa Bilancio - Programmazione Finanziaria e Contabilità attesta la regolarità contabile e l'imputazione a Bilancio derivante dal presente provvedimento;

DETERMINA

1. di aderire alla Convenzione di seguito indicata per la fornitura di antisettici e disinfettanti, stipulata dall'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA) di Regione Lombardia relativamente ai lotti di gara indicati in narrativa e nel prospetto allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato), aggiudicati alla Ditte ivi indicate, per i quantitativi, all'importo unitario e per la spesa complessiva riportata analiticamente nel medesimo prospetto:
 - Convenzione ARIA_2021_006 Antisettici e disinfettanti - Lotto 43 - con scadenza il 02/08/2026, aggiudicata a favore della ditta Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. spa di Roma;
 - Convenzione ARIA_2021_006 Antisettici e disinfettanti - Lotto 7 - con scadenza il 22/01/2026, aggiudicata a favore della ditta Liofilchem srl di Roseto Degli Abruzzi (TE);
2. di dichiarare che la validità dei contratti decorre dalle date di emissione degli ordinativi di fornitura indicate nel prospetto allegato sino alla scadenza della Convenzione come qui di seguito indicato;
3. di dare atto che l'adesione alla predetta convenzione comporta, relativamente ai prodotti elencati nel prospetto allegato di cui sopra, per il periodo di validità dei contratti, una spesa complessiva presunta pari ad € 6.888,12 (Iva 22% inclusa) che viene conteggiata sul conto economico n. 80102515 del Bilancio 2024, 2025 e 2026 come segue:

Operatore	Scadenza	Importo di	Conto	Lotto	Dec
-----------	----------	------------	-------	-------	-----

Determina n. 461 del 04/06/2024

Fascicolo 233/2023 Cl: 1.06.03
Proposta n. 1095/2024



Economico	contrattuale	spesa presunta (Iva inclusa)	economico		
Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. spa	02/08/2026	5.307,00	80102515	43	D.ssa Marianna Rasori
Liofilchem srl	22/01/2026	1.581,12	80102515	7	D.ssa Marianna Rasori

Operatore Economico	Esercizio Economico 2024	Esercizio Economico 2025	Esercizio Economico 2026
Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. spa	1.830,00	2.196,00	1.281,00
Liofilchem srl	724,68	790,56	65,88

- di nominare, ai sensi dell'art.114 del D. Lgs. n. 36/2023, su proposta del Responsabile Unico del Progetto (RUP), che ne ha preventivamente verificato l'assenza di ragioni di incompatibilità e di conflitto di interessi, quale Direttore dell'Esecuzione dei contratti derivanti dalle predette adesioni il Direttore della Struttura di Farmacia Ospedaliera e Territoriale dell'Azienda, Dr.ssa Marianna Rasori, cui viene demandato il compito di effettuare verifiche e controlli circa la puntuale osservanza da parte delle Ditte aggiudicatrici di tutte le prescrizioni, disposizioni e clausole contenute nei documenti regolamentanti la convenzione di cui trattasi;
- di recepire la documentazione relativa alla predetta Convenzione scaricabile dal sito web dell'Azienda Regionale Centrale Acquisti Regione Lombardia;

Determina n. 461 del 04/06/2024

Fascicolo 233/2023 CI: 1.06.03

Proposta n. 1095/2024



6. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo on line sul sito istituzionale aziendale, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e dell'art. 17 della L.R. 33/2009, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL DIRETTORE della STRUTTURA

PANARELLI CESARINO

(atto firmato digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge)